



COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.uri.ss.it

AREA SERVIZI SOCIALI – CULTURALI
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

BANDO PUBBLICO

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)

L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19

In attuazione:

- della Legge regionale n. 18 del 02.08.2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”, quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- della D.G.R. n. N. 23/26 DEL 22.06.2021 approvata in via definitiva con D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021, con la quale la Regione ha approvato le Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19;
- della propria Determinazione n. 148 del 16.09.2021 con la quale sono state recepite le sopraccitate direttive regionali, avviata la procedura per l'individuazione dei beneficiari del REIS per l'annualità 2021 e approvati il bando pubblico e lo schema di domanda;
- della propria Determinazione n. 189 del 22.11.2021 avente ad oggetto: “L.R. n. 18/2016 "Reddito di Inclusione Sociale - R.E.I.S." - Recepimento linee guida per il triennio 2021/2023 approvate con la D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021, concernenti la modalità di attuazione della L.R. n. 18/2016 e misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Riapertura termini presentazione istanze, approvazione bando pubblico e schema di domanda.”

SI RENDE NOTO CHE

Fino al giorno **06/12/2021**
sarà possibile presentare le domande di ammissione al

Reddito di Inclusione Sociale (REIS) – annualità 2021

Art. 1 - Oggetto

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per alcuni casi espressamente previsti dalle linee guida regionali.

Art. 2 - Requisiti di accesso

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno ed i loro familiari si prescinde dal limite dei 24 mesi.

Per accedere al REIS, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a **euro 12.000**;
- un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di **euro 40.000**;
- un valore del **patrimonio mobiliare**, come definito a fini ISEE, non superiore ad una soglia di **euro 8.000**, accresciuta di **euro 2.000** per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro **12.000**, incrementato di ulteriori **euro 1.000** per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di **euro 5.000** per ogni componente con disabilità e di **euro 7.500** per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- le persone e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra **euro 9.360** e **euro 12.000** rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

| Ampiezza della famiglia | Coefficienti | Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT | Soglia povertà annuale |
|-------------------------|--------------|--|------------------------|
| 1 componente | 0,60 | 656,97 | 7.883,64 |
| 2 componenti | 1,00 | 1.094,95 | 13.139,40 |
| 3 componenti | 1,33 | 1.456,28 | 17.475,36 |
| 4 componenti | 1,63 | 1.784,77 | 21.417,24 |
| 5 componenti | 1,90 | 2.080,40 | 24.964,80 |

| | | | |
|--------------------|------|----------|-----------|
| 6 componenti | 2,16 | 2.365,09 | 28.381,08 |
| 7 e più componenti | 2,40 | 2.627,88 | 31.534,56 |

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente, fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Art. 3 - Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza Rdc e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

- 1. Il Rdc ed il REIS sono incompatibili:** pertanto, **il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS;**
- 2. L'istanza per il REIS è inammissibile se** sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;**
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.**

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

Art. 4 - Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, pari all'80% del finanziamento per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2021 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1- ISEE euro 0 – 3.000

| Numero componenti | Importo semestrale | Importo mensile |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
|--------------------------|---------------------------|------------------------|

| | | |
|-------------------|------------|----------|
| 1 | Euro 1.650 | Euro 275 |
| 2 | Euro 2.100 | Euro 350 |
| 3 | Euro 2.550 | Euro 425 |
| 4 e superiori a 4 | Euro 2.730 | Euro 455 |

Priorità 2- ISEE euro 3.001 – 6.000

| Numero componenti | Importo semestrale | Importo mensile |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Euro 1.350 | Euro 225 |
| 2 | Euro 1.800 | Euro 300 |
| 3 | Euro 2.250 | Euro 375 |
| 4 e superiori a 4 | Euro 2.430 | Euro 405 |

Priorità 3- ISEE euro 6.001 – 9.359,99

| Numero componenti | Importo semestrale | Importo mensile |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Euro 840 | Euro 140 |
| 2 | Euro 1.290 | Euro 215 |
| 3 | Euro 1.740 | Euro 290 |
| 4 e superiori a 4 | Euro 1.920 | Euro 320 |

Priorità 4- ISEE euro 9.360 – 12.000

| Numero componenti | Importo semestrale | Importo mensile |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Euro 540 | Euro 90 |
| 2 | Euro 990 | Euro 165 |
| 3 | Euro 1.440 | Euro 240 |
| 4 e superiori a 4 | Euro 1.620 | Euro 270 |

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

- A. In deroga ai requisiti di accesso di cui all'art.2, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicato all'art. 4.
- B. Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS è incrementata di **euro 100** per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare:

| Composizione nucleo familiare | Limite di accesso alla deroga | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 o più componenti adulti | Euro 100 | Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui alla lettera A art. 4 del presente bando |
| Nucleo con 1 minore | Euro 200 | Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui alla lettera B art. 4 del presente bando |
| Nucleo con 2 minori | Euro 300 | |
| Nucleo con 3 minori | Euro 400 | |
| Nucleo con 4 o più minori | Euro 455 | |

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23 che si riportano di seguito:

| CODICE | DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE |
|--------|--|---|
| A1.05 | Contributi economici per alloggio | Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze |
| A1.06 | Buoni spesa o buoni pasto | Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione |
| A1.07 | Contributi e integrazioni a rette per asili nido | Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido |
| A1.08 | Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia | Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi |
| A1.09 | Contributi economici per i servizi scolastici | Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie |

| | | |
|-------|--|---|
| | | bisognose |
| A1.10 | Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria | Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili). |
| A1.11 | Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale | Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIOSANITARIO sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale |
| A1.12 | Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni | Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni |
| A1.13 | Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali | Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali |
| A1.14 | Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali | Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali |
| A1.15 | Contributi per servizi alla persona | Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona |
| A1.16 | Contributi economici per servizio trasporto e mobilità | Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida |
| A1.17 | Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore | Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione |
| A1.18 | Contributi economici per l'inserimento lavorativo | Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno. |
| A1.19 | Borse di studio | |
| A1.21 | Altro (prestazione soggetta a ISEE) | |
| A1.22 | Contributi economici per l'affidamento familiare di minori | Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari |
| A1.23 | Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani | Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani |

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

Art. 6 - Progetti personalizzati di inclusione attiva

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti all'art. 7 del presente documento) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

La Giunta regionale, in continuità con le precedenti annualità del REIS, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale;
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle équipe multidisciplinari.
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3.000 euro a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre. Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS, se non ad eccezione del "Premio scuola", di cui all'art. 9.

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

Progetti sperimentali

Nell'ambito del REIS la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

- a) **Dote educativa** a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di

fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Alcuni esempi:

- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
 - sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curricolari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
 - abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale; dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
 - monte ore di sostegno allo studio individuale;
 - sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.
- b) **Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità** qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di **6.000 euro annui**, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Art. 7 - Limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli anni 70, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997;

- o particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica.

Art. 8 - I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli nell'anno scolastico 2021/2022, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

| Scuola | Votazione conseguita |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Scuola primaria | Ottimo |
| Scuola secondaria di I grado | Media dell'8 |
| Scuola secondaria di II grado | Media dell'8 |

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

Art. 9 - Modalità di erogazione del sussidio economico

Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Per quanto concerne i progetti di Inclusione attiva, si ricorda che la Regione riconosce un costo fino a euro 3.000 per semestre per ogni patto di inclusione sociale, con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio se non ad eccezione del "Premio scuola".

Come indicato nell'art.6, nel caso si attivino i progetti sperimentali per garantire l'efficacia e la continuità di un intervento può essere ammesso un costo fino a 6.000 per un anno.

Per i beneficiari individuati nell'art. 5 non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di Inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3.000 destinata ai progetti di Inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Rdc.

Art. 10 - Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui all'art. 5, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

Art. 11 - Modalità di presentazione della domanda e procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il triennio 2021-2023

La domanda di partecipazione al REIS potrà essere presentata fino al giorno 06/12/2021 e potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:

CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo del Comune di Uri dalle ore 08:30 alle ore 11:30;

TRASMISSIONE VIA MAIL: protocollo@comune.uri.ss.it;

TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo.uri@pec.comunas.it;

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune all'indirizzo: <http://comune.uri.ss.it> o presso l'ufficio protocollo del Comune di Uri.

La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito del Comune: www.comune.uri.ss.it;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Documento ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;
- Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti.

La domanda dovrà essere compilata in ogni parte e completa dei relativi allegati pena esclusione dal beneficio.

È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

L'Ufficio Servizi Sociali procederà con l'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità, attribuirà i punteggi secondo le disposizioni del suddetto bando e predisporrà la graduatoria, secondo l'ordine della priorità di accesso posseduta dal richiedente.

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto costituisce l'unico criterio da applicarsi nella predisposizione della graduatoria, così come definito dalla Regione. A parità di priorità di accesso e di reddito ISEE, avrà precedenza il richiedente più giovane di età.

La graduatoria verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, Scolastico e Sportivo e sarà pubblicata sul sito internet del Comune e varrà come notifica a tutti gli effetti. La graduatoria verrà pubblicata, al fine della tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini interessati, riportando numero, data del protocollo ed esito della stessa con la relativa motivazione (i cittadini sono pertanto invitati a prendere nota dei dati al momento della presentazione dell'istanza, al fine di agevolare la consultazione della graduatoria).

I Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie, entro 30 giorni dalla loro definitiva approvazione, tramite il sistema informativo SIPSO.

Ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS. L'erogazione avverrà solo in seguito all'effettiva disponibilità delle risorse nelle casse Comunali e previa regolamentazione di tutte le procedure burocratiche conseguenti.

Le risorse per il triennio 2021-2023 sono utilizzate dai beneficiari con i seguenti criteri:

- in primo luogo sono destinate al pagamento dei sussidi a favore dei soggetti ammessi al REIS, nella misura massima dell'80%;
- in secondo luogo, fermo restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, la somma residua è destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale, nella misura minima del 20%.

Art. 12 - Procedura di verifica requisiti

Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal presente bando pubblico verranno istruite dagli uffici preposti.

In sede di formazione della graduatoria ed in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dei contro-interessati, gli incaricati attiveranno dettagliate forme di controllo,

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia in ordine alla composizione del nucleo familiare che alla completezza dei redditi dichiarati, nonché ad ogni altro ulteriore elemento utile a determinare la posizione in graduatoria.

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000 e dalla normativa in materia, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dagli interessati.

L'Amministrazione comunale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 13 - Privacy

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 /2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 14 - Pubblicità dell'avviso

Il presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune.

Art.15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle norme statuite in materia dalla Regione Sardegna cui alla L.R. 18/2016, con le modalità di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 approvata in via definitiva con D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021.

Eventuali disposizioni del presente documento incompatibili con norme regionali successivamente sopraggiunte, anche se non adeguate, si intenderanno automaticamente superate.



Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Marianna Carboni